Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 344

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 11 dicembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le *librerie depositarie nei capoluoghi di provincia*. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). *Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 344 DELL'11 DICEMBRE 1978:

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.
Revisione della classificazione generale delle province della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.
Revisione della classificazione generale dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

(8709 e 8710)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 344 DELL'11 DICEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 100: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestiti della ricostruzione redimibili 3,50 % e 5 %. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TRENTESIMA ed ultima estrazione eseguita il 15 novembre 1978; Parte II: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(8298)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978.
Sostituzione di un membro della delegazione speciale, istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, concernente i provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, n. 13131, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 20, foglio n. 55, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1431 sopracitata;

Vista la lettera in data 5 gennaio 1978, n. 104/DG/MV/dc, con la quale la Cassa per il Mezzogiorno, nel far presente che il dott. Giulio Leone, nominato membro della delegazione in parola, in rappresentanza di detta amministrazione, si trova nella impossibilità di attendere a tale incarico, designa in sua sostituzione l'avv. Errico Buondonno;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avv. Errico Buondonno è nominato membro della delegazione speciale, istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno, in sostituzione del dott. Giulio Leone, impossibilitato ad espletare tale incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1978
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 141

(9506)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1978.
Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977, registro n. 3, foglio n. 264, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la durata di un biennio;

Considerato che fra i membri di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici è compreso il direttore generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

che il dott. ing. Gaetano Danese è stato proposto alla direzione generale di cui sopra, per cui è da annoverare tra i membri di diritto del predetto consesso;

Considerato che l'ing. Danese era già membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in qualità di esperto designato dal Ministero dei trasporti, per cui occorre chiamare a far parte del predetto consesso un altro esperto designato dal medesimo Ministero;

Vista la nota n. M/12/13758 del 6 gennaio 1978, con la quale il Ministero dei trasporti, designa quale membro esperto, in sostituzione dell'ing. Danese, il dirigente generale prof. ing. Ubaldo Quaranta, e chiede altresì che il dirigente superiore dott. ing. Franco Bezzi, sostituisca in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici il dott. ing. Ferdinando Calamani collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla parziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dirigente generale del Ministero dei trasporti prof. ingegner Ubaldo Quaranta è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data, il dirigente superiore del Ministero dei trasporti dott. ing. Franco Bezzi, è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sostituzione del dott. ing. Ferdinando Calamani, dirigente superiore collocato in quiescenza.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1978

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1978
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 140

(9507)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978.

Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1978, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle attribuzioni tra le sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Considerato che con decreto ministeriale del 4 maggio 1978, n. 10181, registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978, registro n. 8, foglio n. 398, il dirigente generale dott. ing. Filippo Rossi a decorrere dal 4 maggio 1978, cessando dalla funzione di presidente della 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha assunto le medesime funzioni presso la 3ª sezione del citato consesso;

che, con decreto ministeriale del 29 maggio 1978, n. 12496, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1978, registro n. 9, foglio n. 27, il dirigente generale dott. ing. Michele Tecchia, a decorrere dal 19 giugno 1978, cessando dalla funzione di provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata, ha assunto quelle di presidente della 5ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerato, altresì, che con decreto ministeriale del 3 luglio 1978, n. 15004, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1978, registro n. 12, foglio n. 56, al dirigente generale dott. ing. Ettore De Coro, a decorrere dal 5 luglio 1978 è stata attribuita la funzione di presidente della 2ª sezione dello stesso Consiglio superiore;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1978, citato nelle premesse:

Art. 1.

Il dirigente generale dott. ing. Filippo Rossi a decorrere dal 4 maggio 1978, cessando dalla funzione di presidente della 2ª sezione del Consiglio superiore assume la funzione di presidente della 3ª sezione dello stesso consesso in sostituzione dell'ing. Aldo Migliardi, collocato a riposo.

Art. 2.

A decorrere dal 15 giugno 1978 il dirigente generale dott. ing. Michele Tecchia assume la funzione di presidente della 5ª sezione.

Art. 3.

A decorrere dal 5 luglio 1978 il dirigente generale dott. ing. Ettore De Coro assume la funzione di presidente della 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. ing. Filippo Rossi destinato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1978
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 349

(9508)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Spasmonol-Galli », nelle confezioni da 30 e 3 compresse, della ditta Laboratorio farmaceutico dott. F. Galli, in Milano. (Decreto di revoca n. 5301/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 dicembre 1957, con il quale venne registrata al n. 9387 la specialità medicinale denominata « Spasmonol-Galli », nelle confezioni da 30 e 3 compresse, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. F. Galli, con sede in Milano, via Perticari, 17, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Spasmonol-Galli », nelle confezioni da 30 e 3 compresse, registrata al n. 9387 in data 12 dicembre 1957, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. F. Galli, con sede in Milano, via Perticari, 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8956)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tromidone », nelle confezioni da 2 e 10 compresse, della ditta Farmaceutici S.E.F.T., in Milano. (Decreto di revoca n. 5299/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 settembre 1949, con il quale venne registrata al n. 1674 la specialità medicinale denominata « Tromidone », nelle confezioni da 2 e da 10 compresse, a nome della ditta Farmaceutici S.E.F.T., con sede in Milano, via Comelico, 40, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tromidone », nelle confezioni da 2 e 10 compresse, registrata al n. 1674 in data 30 settembre 1949, a nome della ditta Farmaceutici S.E.F.T., con sede in Milano, via Comelico, 40.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8958)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, con effetto dal 10 dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1977, 22 giugno 1977, 23 giugno 1977, 12 settembre 1977, 14 settembre 1977 e 4 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9609)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività e riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 ottobre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nella provincia di Trento la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9574)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone) con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 26 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9607)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, con effetto dal 10 dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1977, 22 giugno 1977, 23 giugno 1977, 12 settembre 1977, 14 settembre 1977, 4 febbraio 1978 e 21 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9610)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone) con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978 e 22 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 26 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(9608)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 ottobre 1977;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1978, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(9575)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1974;

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1975, 21 luglio 1976 e 31 marzo 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 29 agosto 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9611)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978, 28 aprile 1978, 10 agosto 1978, 5 settembre 1978 e 20 ottobre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9569)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale di Roma, Catania, Palermo, Venezia, Verona, Genova, Firenze, Lucca, Torino, Ancona, Napoli e Bari della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e le regioni interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale di Roma, Catania, Palermo, Venezia, Verona, Genova, Firenze, Lucca, Torino, Ancona, Napoli e Bari della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede in Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9570)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zeus Rapizzi, con sede e stabilimento in Parabiago, ora S.p.a. L.T. Terraneo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Zeus Rapizzi, con sede e stabilimento in Parabiago (Milano), ora S.p.a. L.T. Terraneo, con effetto dal 21 marzo 1977;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zeus Rapizzi, con sede e stabilimento in Parabiago (Milano), ora S.p.a. L.T. Terraneo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9572)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zeus Rapizzi, con sede e stabilimento in Parabiago, ora S.p.a. L.T. Terraneo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Zeus Rapizzi, con sede e stabilimento in Parabiago (Milano), ora S.p.a. L.T. Terraneo, con effetto dal 21 marzo 1977;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa d'intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zeus Rapizzi, con sede e stabilimento in Parabiago (Milano), ora S.p.a. L.T. Terraneo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9573)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Concessione fino al 26 novembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale di Roma, Catania, Palermo, Venezia, Verona, Genova, Firenze, Lucca, Torino, Ancona, Napoli e Bari della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale di Roma, Catania, Palermo, Venezia, Verona, Genova, Firenze, Lucca, Torino, Ancona, Napoli, e Bari della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9571)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2510/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2511/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2512/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2513/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2514/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2515/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alle isole del Capo Verde a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2516/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Catholic Relief Services a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2517/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2518/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dell'Honduras a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2519/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2520/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2521/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2522/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2523/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2524/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 2525/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2526/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2527/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio, della voce 73.40 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2528/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono, ecc., della voce 92.12 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2529/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti per giuochi di società, della voce 97.04 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2530/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che modifica nel regolamento (CEE) n. 2395/78 alcuni prezzi di vendita fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

Regolamento (CEE) n. 2531/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 301 *del* 28 *ottobre* 1978.

(282/C)

Regolamento (CEE) n. 2532/78 del consiglio, del 16 ottobre 1978, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2533/78 della commissione, del 30 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2534/78 della commissione, del 30 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2535/78 della commissione, del 30 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2536/78 della commissione, del 30 ottobre 1978, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2537/78 della commissione, del 27 ottobre 1988, che proroga la data limite di concessione delle restituzioni all'esportazione per il tabacco greggio del raccolto 1977.

Regolamento (CEE) n. 2538/78 della commissione, del 30 ottobre 1978, che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2539/78 della commissione, del 30 ottobre 1978, che modifica gli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine.

Pubblicati nel n. L 306 *del* 31 *ottobre* 1978.

(283/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Sessa Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Sessa Cilento	29.015.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 18 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Belluno:	
Voltago Agordino	6.100.000
Provincia di Siena:	
San Casciano Bagni	14.115.000

Con decreti ministeriali 29 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Grosseto:	
Massa Marittima	112.970.000
Provincia di Pistoia:	
Uzzano	21.120.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Vetto	17.720.000
Provincia di Rovigo:	
Ceneselli	8.740.000

Con decreti ministeriali 18 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Gorizia:	
Turriaco	10.443.000
Provincia di Siena:	
San Casciano Bagni	15.120.000

Con decreto ministeriale 25 novembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Pallagorio	10.560.000

Con decreti ministeriali 29 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Monghidoro	4.450.000
Provincia di L'Aquila:	
Sant'Eusanio Forconese	3.060.000
Provincia di Pistoia:	
Uzzano	24.880.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Vetto	18.530.000

Con decreto ministeriale 18 novembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Siena:	
San Casciano Bagni	14.360.000

Con decreti ministeriali 25 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Pallagorio	13.730.000
Provincia di Lecce:	
Galatone	263.900.000

Con decreti ministeriali 29 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Monghidoro	4.100.000
Provincia di Pistoia:	
Uzzano	31.390.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Vetto	19.470.000

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Contrada	1.180.000

(Da 2428/M a 2448/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 11 settembre 1978, relativo al rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 10 ottobre 1978, nell'elenco dei componenti del consiglio, per quanto riguarda i componenti in rappresentanza della presidenza del governo regionale siciliano, in luogo di: « Scalia comm. Francesco, segretario generale della presidenza pro tempore », leggasi: « il segretario generale della presidenza pro tempore e Scalia comm. Francesco ».

(9645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 6 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	850,55	850,55	850,50	850,55	850,50	850,55	850,45	850,55	850,55	850,55
Dollaro canadese	725,10	725,10	724,75	725,10	724,95	725,10	724,50	725,10	725,10	725,10
Franco svizzero	497,72	497,72	498 —	497,72	497,80	497,72	497,65	497,72	497,72	497,75
Corona danese	159,20	159,20	159,40	159,20	159,22	159,20	159,20	159,20	159,20	159,20
Corona norvegese	165,48	165,48	165,75	165,48	165,60	165,48	165,60	165,48	165,48	165,50
Corona svedese	191,68	191,68	191,80	191,68	191,75	191,68	191,77	191,68	191,68	191,70
Fiorino olandese	409,60	409,60	409,50	409,60	409,68	409,60	409,65	409,60	409,60	409,60
Franco belga	28,05	28,05	28,09	28,05	28,05	28,05	28,02	28,05	28,05	28 —
Franco francese	193,20	193,20	193,40	193,20	193,07	193,20	192,95	193,20	193,20	193,20
Lira sterlina	1659 —	1659 —	1658,05	1659 —	1659,07	1659 —	1659,20	1659 —	1659 —	1659 —
Marco germanico	443,80	443,80	444 —	443,80	443,57	443,80	443,57	443,80	443,80	443,80
Scellino austriaco	60,59	60,59	60,60	60,59	60,60	60,59	60,61	60,59	60,59	60,60
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,19	18 —	18,17	18 —	18 —	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	11,905	11,905	11,90	11,905	11,89	11,90	11,902	11,905	11,905	11,90
Yen giapponese	4,317	4,317	4,31	4,317	4,31	4,31	4,308	4,317	4,317	4,30

Media dei titoli del 6 dicembre 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,600
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,950
» 5 % (Ricostruzione)	100,675
» 5 % (Città di Trieste)	100,925
» 5 % (Beni esteri)	100,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	79,900
» 6 % » » 1971-86	78,450
» 6 % » » 1972-87	75,825
» 9 % » » 1975-90	85,025
» 9 % » » 1976-91	85,025
» 10 % » » 1977-92	88,350
» 10 % Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	83,300

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,150
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 1- 1-1978/80	100,825
» » » » 1- 3-1978/80	100,750
» » » » 1- 6-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,500
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,950
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,650
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,700
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,750
» » » 10 % 1- 1-1981	95,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,525
» » » 12 % 1- 4-1982	98,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	850,50
Dollaro canadese	724,80
Franco svizzero	497,685
Corona danese	159,20
Corona norvegese	165,54
Corona svedese	191,725
Fiorino olandese	409,525
Franco belga	28,035
Franco francese	193,075
Lira sterlina	1659,10
Marco germanico	443,685
Scellino austriaco	60,60
Escudo portoghese	18 —
Peseta spagnola	11,903
Yen giapponese	4,312

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 10 novembre 1977;

Viste le deliberazioni numeri 4*a* e 4*b* allegate al verbale n. 32 del 22 dicembre 1977, del comitato amministrativo dello Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti quattro posti sono ripartiti nel modo che segue:

a) tre posti al laboratorio di veterinaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria con abilitazione alla professione di medico-veterinario.

b) un posto al laboratorio di veterinaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche o medicina veterinaria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea: quello richiesto per il gruppo di posti per il quale si intende concorrere ed indicato nel precedente art. 1 e abilitazione alla professione di medico veterinario per coloro che intendono concorrere per il gruppo di posti di cui alla lettera *a*) del suddetto art. 1.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) il possesso della abilitazione ad esercitare la professione di medico-veterinario (questa dichiarazione deve essere fatta soltando dai candidati che intendono concorrere per il gruppo di posti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1);

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

10) l'altra lingua straniera, oltre l'inglese, tra quelle indicate nel successivo art. 6, nella quale intendono sostenere la prova orale tecnica;

11) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo numero telefonico;

12) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengono dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice, disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

Cat. I pubblicazioni scientifiche fino a punti 2,50;

Cat. II altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice) fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica, ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) PER IL GRUPPO DI POSTI DI CUI ALLA LETTERA *a*) DEL PRECEDENTE ART. 1.

Prove scritte:

1) eziologia, patogenesi, immunologia, diagnosi di laboratorio di malattie infettive animali;

2) forme cliniche, lesioni anatomopatologiche, diagnosi e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, con particolare riguardo a quelle di origine batterica e virale;

3) traduzione di un brano di argomento scientifico, di interesse veterinario, di lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica, con relazione scritta, su tecniche microbiologiche, immunologiche, necroscopiche e di diagnosi istoanatomopatologiche delle malattie infettive e diffusive degli animali domestici; prove cliniche su un animale ammalato o sospetto di malattie infettive.

Prova orale tecnica:

gli argomenti delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico nella lingua inglese e in un'altra lingua straniera a scelta del candidato tra francese, tedesco, spagnolo, russo;

ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato; nozioni sulle istituzioni internazionali sanitarie e scientifiche con particolare riguardo a quelle medico-veterinarie.

b) PER IL GRUPPO DI POSTI DI CUI ALLA LETTERA *b*) DEL PRECEDENTE ART. 1.

Prove scritte:

1) microbiologia ed immunologia nella diagnostica di laboratorio con particolare riferimento alla virologia;

2) citologia e colture di tessuto in vitro e statistica biologica;

3) traduzione di un brano di argomento scientifico di interesse veterinario di lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica, con relazione scritta, su colture di tessuto in vitro, tecniche virologiche ed immunologiche ed inoculazioni e necroscopia di animali da laboratorio.

Prova orale tecnica:

gli argomenti delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico nella lingua inglese e in un'altra lingua straniera a scelta del candidato tra: francese, tedesco, spagnolo, russo;

ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato; nozioni sulle istituzioni internazionali sanitarie e scientifiche con particolare riguardo a quelle medico-veterinarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte e pratiche avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati, con inzio alle ore 9:

a) *Per il gruppo di posti di cui alla lettera* a) *del precedente art.* 1:

prima prova scritta: 22 gennaio 1979;
seconda prova scritta: 23 gennaio 1979;
terza prova scritta: 24 gennaio 1979;
prova pratica: 2 aprile 1979.

b) *Per il gruppo di posti di cui alla lettera* b) *del precedente art.* 1:

prima prova scritta: 25 gennaio 1979;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1979;
terza prova scritta: 27 gennaio 1979;
prova pratica: 4 aprile 1979.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la non ammissione alla prova pratica sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova stessa nella sede e nel giorno suindicati.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare allo ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonchè la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) certificato attestante l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-veterinario (solo i candidati risultati vincitori nel gruppo di posti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1);

8) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata ai fini considerati nel precedente art. 9.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale cerificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale, prima classe di stipendio, parametro 243, nella misura annua lorda di L. 1.786.050 (unmilionesettecentoottantaseimilacinquanta) nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1978
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 296

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . . nato a . . . . , (provincia di . . . .) il . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il gruppo di posti di cui alla lett. . . . dell'art. 1 del bando.

Fa presente (2) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . presso ;

5) è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-veterinario (5);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .;

7) l'altra lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale tecnica è la seguente . .;

8) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (6);

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiara la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

10) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo numero telefonico .

Allega alla presente le pubblicazioni e gli altri titoli di merito, con il relativo elenco in duplice copia.

Data,

(Firma) (7)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati che intendono concorrere per il gruppo di posti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del bando.

(6) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(9423)

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi a posti di operaio dello Stato nei ruoli organici della Direzione generale delle pensioni di guerra

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 379;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nei ruoli organici del Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra:

Qualifica di mestiere	Categoria	N. dei posti
Preparatore specializzato di laboratori tecnologici (radiologia)	specializzato	3
Elettricista .	qualificato	1
Infermiere . .	qualificato	1

E' consentita la partecipazione a più di uno dei concorsi sopra menzionati. In tale caso è necessario che il candidato produca distinte domande per ogni concorso al quale intenda partecipare.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver conseguito la licenza elementare (quinta classe).

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono essere ammessi ai concorsi anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. Per difetto dei suddetti requisiti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dai concorsi con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovranno pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) il concorso al quale intendano partecipare;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego o di lavoro.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da opporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova di cui all'art. 8 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti gioni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *F*);

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

6) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso al servizio e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente articolo.

I concorrenti che si trovini alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica al servizio al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico, in relazione al mestiere prescelto.

Le rispettive commissioni giudicatrici stabiliranno la durata e la natura di tali prove e ne daranno comunicazione agli aspiranti all'inizio di esse.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a sedici ventesimi.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati a mezzo di lettera raccomandata.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale, oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate, con successivo decreto ministeriale, apposite commissioni giudicatrici.

Art. 10.

Le graduatorie generali di merito dei concorrenti idonei, distinte per ciascun concorso, saranno formate secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova. Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai saranno nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto del lavoro con decreto motivato.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1978

p. *Il Ministro*: MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1978
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 348

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro Direzione generale degli affari generali e del personale Via XX Settembre ROMA

Il sottoscritto . nato a il (1) residente in via n. . . . codice postale n. . chiede di essere ammesso al concorso a . posti nella qualifica di mestiere di . . del ruolo organico degli operai . . del Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *e*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (quinta elementare) conseguito presso . . nell'anno scolastico . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione .;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso in qualità di dal) (4).

Data,

Firma .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma (5).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *e*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego o di lavoro, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Per la partecipazione a più di un concorso è necessario produrre tante domande quanti sono i concorsi ai quali l'aspirante intende partecipare.

(9479)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 10 del 1978 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 30 novembre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1978, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 325, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1977.

(9651)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia e geologia . . posti 1

Le prove d'esame del presente concorso si svolgeranno nei giorni 17, 18, 19 gennaio 1979, alle ore 9, presso l'istituto di mineralogia e geologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia e geologia . . . . posti 1

Le prove scritte del presente concorso si svolgeranno nei giorni 24, 25, 26 gennaio 1979, alle ore 9, presso l'istituto di mineralogia e geologia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, fermo restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(9684)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

Si informa che con decreto n. 8 San. (Vet.) BG del 23 ottobre 1978 è stato prorogato alle ore 12 del 31 gennaio 1979, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo, bandito con decreto n. 3 San. (Vet.) BG del 18 luglio 1978.

(9409)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1950 del 13 novembre 1975, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Messina alla data del 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 2365 del 24 ottobre 1978, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto il proprio decreto n. 2366 del 24 ottobre 1978, con il quale venivano assegnate le condotte veterinarie ai vincitori;

Considerato che, a causa dell'improvviso decesso del dottor Costa Domenico, si è resa vacante la condotta del consorzio veterinario di Floresta;

Ritenuto che occorre procedere all'assegnazione della citata condotta al successivo concorrente idoneo dott. Campolo Paolo che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Campolo Paolo, per i motivi indicati in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Floresta.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Messina, addì 10 novembre 1978

Il veterinario provinciale: LUPOI

(9410)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(4384/S)

OSPEDALE « P. MARINI » DI PETRITOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di direttore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(4394/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorso ad un posto di primario della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(4395/S)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale prima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(4383/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso a due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(4380/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(4381/S)

OSPEDALE « S. BARTOLOMEO » DI SARZANA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(4382/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso a tre posti di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

Il presente comunicato sostituisce ed annulla quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978.

(4321/S)

OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro-Urbino).

(4387/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(4385/S)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(4386/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(4393/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 57.

Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 20 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

TRATTAMENTO ASSISTENZIALE

Art. 1.

Obbligo di iscrizione all'E.N.P.D.E.D.P.

A norma dell'art. 44, primo comma, della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, il personale dipendente della Regione è ammesso a fruire del trattamento assistenziale gestito dall'Ente nazionale di previdenza dipendenti di diritto pubblico.

L'iscrizione al predetto ente è obbligatoria per tutti i dipendenti della Regione, di ruolo e non di ruolo — prescindendo dalla durata del servizio reso — e va effettuata anche in deroga ad eventuali leggi che, nel disporre il trasferimento del personale alla Regione, abbiano indicato, per la relativa assistenza, enti mutualistici diversi.

Art. 2.

Modalità ed efficacia dell'iscrizione
Prestazioni e soggetti destinatari

In ordine alle modalità ed all'efficacia dell'iscrizione all'E.N.P.D.E.D.P. nonché alle prestazioni in cui si realizza il trattamento assistenziale ed ai soggetti dei nuclei familiari beneficiari del trattamento medesimo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, ed al regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483, disciplinanti l'ordinamento e le attività istituzionali dell'ente suddetto.

Art. 3.

Oneri finanziari

Le disposizioni richiamate nell'articolo precedente vanno parimenti osservate per :

a) determinare la fascia retributiva da assumere a base della contribuzione dovuta all'E.N.P.D.E.D.P., per il servizio assistenziale;

b) fissare la misura dei contributi e la relativa ripartizione tra amministrazione e dipendente;

c) stabilire i tempi e le modalità di versamento dei contributi predetti.

Art. 4.

Prestazioni previdenziali

La Regione assicura, a favore dei propri dipendenti di ruolo e non di ruolo, e dei loro aventi causa, assumendone la gestione diretta ed i relativi oneri per quanto di competenza, il trattamento di previdenza erogato dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali.

Detto trattamento si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento e l'attività del cennato istituto.

Art. 5.

Indennità di buonuscita

L'anzianità valutabile ai fini della indennità di buonuscita nonché la misura dell'indennità stessa sono determinate alla stregua delle disposizioni richiamate nell'articolo precedente.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda la individuazione dei servizi riscattabili, la determinazione e le modalità di pagamento dei relativi oneri.

Ai sensi dell'art. 44, terzo comma, della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, per i dipendenti che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli cessati dal servizio nel periodo compreso tra la data di assunzione del servizio presso la Regione e la data anzidetta, la misura dell'indennità di buonuscita, per ogni anno di servizio utile, è confermata in 1/12 dell'ultima retribuzione annuale percepita in base agli articoli 39 e 75 della citata legge n. 32 del 2 agosto 1973.

L'indennità di buonuscita spettante al dipendente o ai superstiti è liquidata d'ufficio entro i sessanta giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione dal servizio.

Art. 6.

Personale cessato dal servizio
senza aver maturato la prima retribuzione annuale

A favore dei dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla maturazione della prima retribuzione annuale, l'indennità di buonuscita liquidata dall'amministrazione di provenienza è integrata a carico della Regione, mediante la corresponsione agli interessati di una somma pari ad 1/12, per ogni mese di servizio, della differenza tra detta indennità e quella spettante a norma dell'art. 44, terzo comma, della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

Ai fini predetti le frazioni superiori a giorni quindici si considerano mese intero.

Art. 7.

Personale già iscritto all'I.N.A.D.E.L. e all'E.N.P.A.S.

I servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e all'Ente nazionale previdenza assistenza statali, nonché quelli comunque riconosciuti utili dall'ordinamento vigente, sono ricongiungibili con quello successivo all'immissione nel ruolo regionale.

Ai fini della determinazione degli oneri a carico dei predetti istituti e della definizione dei rapporti finanziari tra i medesimi e la Regione, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1954, n. 523 e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.

Nei confronti del personale di cui al primo comma, la Regione provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita per l'intera anzianità valutabile.

Gli enti suddetti versano al bilancio regionale la quota dell'indennità posta a loro carico ai sensi delle leggi citate.

Art. 8.

Personale proveniente dagli enti disciolti

Al personale trasferito alla Regione a seguito dello scioglimento degli enti di appartenenza con l'obbligo, per gli enti medesimi, di versare alla Regione i contributi previdenziali relativi alla anzianità maturata presso di essi, l'indennità di buonuscita, nella misura stabilita dall'art. 44 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, è liquidata dalla Regione per l'intera anzianità valutabile, subordinatamente all'incameramento dei contributi anzidetti.

Art. 9.

Situazioni particolari

Gli enti che in base ai propri ordinamenti assumevano a carico dei rispettivi bilanci o devolvevano a particolari forme assicurative l'onere della indennità di buonuscita, versano alla Regione l'equivalente della indennità stessa, maturata sino alla data di inquadramento nel ruolo regionale dei dipendenti provenienti dagli enti medesimi.

Ai predetti dipendenti la Regione liquida, subordinatamente al versamento di cui al comma precedente, l'indennità di buonuscita nella misura stabilita dall'art. 44 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, per l'intera anzianità valutabile.

Art. 10.

Contributi previdenziali

Per le prestazioni previdenziali di cui agli articoli precedenti, la Regione applica sulla retribuzione dei dipendenti i contributi d'obbligo osservando i criteri sanciti dall'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. sia per la determinazione della base contributiva che per la misura dei contributi medesimi.

Per i dipendenti di cui al terzo comma del precedente art. 5 la base contributiva è pari all'intero importo degli assegni assoggettabili a ritenuta.

La stessa base contributa viene considerata ai fini della determinazione degli oneri inerenti al riscatto dei servizi.

L'applicazione dei contributi per il periodo intercorso dalla decorrenza dell'inquadramento nel ruolo regionale alla data di entrata in vigore della presente legge si effettua nei tempi e con le modalità che verranno stabilite dalla giunta regionale non oltre i centottanta giorni successivi alla data anzidetta.

Per il personale che alla data stessa risulti collocato a riposo, i contributi inerenti al menzionato periodo sono applicati in unica soluzione, all'atto della liquidazione definitiva della indennità di buonuscita.

Art. 11.

Abrogazione e rinvio

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle della presente legge.

Il rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari relative agli ordinamenti dell'E.N.P.D.E.D.P. e dell'I.N.A.D.E.L., si intende disposto anche alle eventuali norme future modificatrici o integrative degli ordinamenti medesimi.

Art. 12.

Onere finanziario

In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono introdotte, al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 1978, le seguenti variazioni:

stato di previsione dell'entrata: tit. III, cat. XXIV, cap. 317, denominato « Contributi a carico del personale per assicurare il trattamento assistenziale e previdenziale » (di nuova istituzione) in applicazione dell'art. 10, in aumento per la competenza e per la cassa L. 300.000.000;

stato di previsione della spesa: cap. 76 « indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio », in aumento per la competenza e per la cassa L. 300.000.000.

Le previsioni di entrata conseguente al precedente art. 7, per l'anno 1978 si trovano già iscritte al cap. 315 del relativo stato di previsione.

Per gli esercizi a venire, le leggi di bilancio determinano l'entità delle previsioni di entrata connesse con l'applicazione del precedente art. 7, nonché l'entità di quelle riguardanti i recuperi a carico del personale per le contribuzioni relativi agli anni anteriori al 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 agosto 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, n. 58.

Trattamento di quiescenza del personale regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 20 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Iscrizione alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Ai fini del trattamento di quiescenza, i dipendenti della Regione sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni dei sanitari presso gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Decorrenza dell'iscrizione

L'iscrizione alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro decorre dalla data di assunzione del servizio.

Nei confronti dei dipendenti già in servizio che risultino comunque inquadrati o assunti nel ruolo regionale, la iscrizione stessa ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i servizi prestati dal personale di cui al secondo comma, dalla data di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla sistemazione contributiva mediante versamento di contributi ordinari, tenendo conto delle eventuali quote di tali contributi già versati dalle amministrazioni di provenienza prima della adozione del provvedimento di inquadramento.

Gli oneri finanziari inerenti alla sistemazione contributiva anzidetta sono ad esclusivo carico della Regione per tutto quanto eccede le quote di contributi ordinari dovuti per legge dai dipendenti.

L'onere finanziario globale, comprensivo di tali quote e di eventuali interessi, è valutato nell'importo presunto di L. 13.000.000.000.

La Regione corrisponde, durante l'esercizio 1978, alle casse pensioni la somma di L. 6.100.000.000 (seimiliardicentomilioni) con l'osservanza delle modalità contabili indicate nel successivo art. 9. La restante somma sarà corrisposta negli anni successivi e, allo scopo, l'ammontare delle singole quote annuali verrà determinato con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Personale cessato dal servizio

In attesa di una diversa sistemazione legislativa della materia, la Regione assume la gestione diretta delle partite di pensione riguardanti il personale comunque cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell'inquadramento o dell'immissione nel ruolo regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.

La Regione liquida a favore degli interessati, o dei loro aventi causa, il trattamento pensionistico definitivo nella misura in cui tale trattamento sarebbe stato determinato dalle casse pensioni degli istituti di previdenza secondo l'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

A tal fine, la Regione si intende sostituita alle citate casse pensioni per tutti gli adempimenti di carattere formale e sostanziale contemplati in detto ordinamento nonchè nella titolarità dei rapporti finanziari con gli enti, gli istituti e le gestioni pensionistiche cui gli aventi titolo appartenevano prima dell'inquadramento nel ruolo regionale.

Rientrano, in particolare, tra gli adempimenti anzidetti, quelli previsti, nell'ambito dello stesso ordinamento C.P.D.E.L., per la riunione e ricongiunzione dei servizi e la conseguente ripartizione degli oneri pensionistici, per la computabilità ed il riscatto dei servizi, nonchè per la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. in caso di mancato raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile.

Ai trattamenti pensionistici concessi ai sensi del presente articolo si applicano, con la medesima decorrenza e con la stessa disciplina le variazioni disposte dalle casse pensioni predette per la riliquidazione e la perequazione delle pensioni a carico.

Sono dichiarati irripetibili gli eventuali assegni corrisposti in più nell'erogazione del trattamento pensionistico provvisorio di cui all'art. 77 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

Per l'anno 1978 e per gli anni precedenti l'onere pensionistico a diretto carico della Regione è valutato in L. 1.500.000.000. I contributi dovuti alla Regione dagli enti previdenziali presso i quali era iscritto, per il passato, il personale interessato, sono valutati in L. 500.000.000.

Art. 4.

Situazioni particolari

Nei confronti dei dipendenti che, anteriormente all'inquadramento o all'assunzione nel ruolo regionale, abbiano prestato servizio presso enti pubblici diversi con iscrizione all'I.N.P.S. o ad altre gestioni pensionistiche, dalla quale non derivi l'automatico ricongiungimento del servizio stesso con il successivo servizio regionale, la Regione determina il trattamento pensionistico sulla base della complessiva anzianità risultante dalla somma dei periodi corrispondenti al servizio pregresso e al servizio regionale.

A favore dei dipendenti suddetti o dei loro aventi causa, la Regione corrisponde, a carico del proprio bilancio, un assegno integrativo di pensione pari all'eventuale differenza tra il trat-

tamento pensionistico globale determinato ai sensi del comma precedente e quello corrisposto, congiuntamente o disgiuntamente, secondo le rispettive competenze, dalla C.P.D.E.L., dall'I.N.P.S. e dalle altre gestioni pensionistiche interessate.

Le singole leggi annuali di bilancio determinano l'ammontare degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo.

Art. 5.
Agevolazioni

Al personale cessato dal servizio senza aver compiuto un anno di anzianità contributiva presso la Regione, il trattamento pensionistico definitivo è liquidato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in sostituzione di quello provvisorio in godimento, secondo le norme previste dall'ordinamento delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato *A* della legge 26 luglio 1965, n. 965:

a) prendendo, però, a base, in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione del servizio quella omnicomprensiva corrispondente al livello retributivo funzionale da attribuire al dipendente ai sensi degli articoli 74 e 75 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, per effetto dell'inquadramento nel ruolo regionale;

b) considerando come servizio utile quello complessivamente computato per la liquidazione della pensione da parte delle ripetute casse pensioni.

Nei confronti del personale di cui al presente articolo si applica il disposto dei commi quinto e sesto del precedente art. 3.

Art. 6.
Acconti sul trattamento pensionistico

Nell'intervallo di tempo occorrente alla definitiva liquidazione della pensione, la Regione corrisponde agli impiegati o ai loro aventi causa, cui spetti il trattamento pensionistico a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, un acconto mensile che è determinato sulla base dei servizi utili, cumulabili o ricongiungibili o riscattati, accertati mediante regolari certificati di prestazione, secondo l'ordinamento delle predette casse pensioni, fino al novanta per cento dell'importo della pensione presumibilmente dovuta. Le suddette casse pensioni provvedono al rimborso alla Regione sino alla concorrenza degli arretrati della pensione dovuta.

Art. 7.
Adempimenti di attuazione

Gli adempimenti per l'attuazione della presente legge saranno espletati nei termini e con le modalità da concordare con le casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, con l'assistenza tecnico-giuridica che le medesime casse pensioni potranno offrire alla Regione, anche a mezzo di unità del proprio personale transitoriamente distaccato in posizione di comando.

Sono a carico della Regione tutti gli oneri connessi alla prestazione di detta assistenza, ivi compreso il trattamento di missione da erogare al personale eventualmente comandato.

Art. 8.
Abrogazione di norme precedenti

E' abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

Art. 9.
Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono riferiti alle seguenti partite contabili:

per l'art. 1:

acquisizione dei contributi a carico della Regione e del personale con introito al cap. 559 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci futuri;

versamento dei contributi con imputazione al cap. 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci futuri;

per l'art. 2:

versamento contributi pregressi oltre agli interessi con:

a) pagamento sui capitoli 7, 61, 62, 4009 del conto dei residui passivi 1976 e 1977, fino a concorrenza della somma di L. 5.600.000.000, conservata sui capitoli stessi, per effetto degli atti di impegno a suo tempo assunti;

b) imputazione al cap. 78 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, istituito con l'ultimo comma del presente articolo, fino a concorrenza della somma di L. 500.000.000;

per gli articoli 3 e 5:

recupero contributi pregressi da enti previdenziali diversi con introito al cap. 318 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1978, istituito con l'ultimo comma del presente articolo, per un importo valutato in L. 500.000.000;

oneri per la concessione di pensioni a diretto carico della Regione con imputazione, fino a concorrenza della somma di L. 1.500.000.000, al cap. 77 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci futuri;

per l'art. 6:

recupero di somme erogate a titolo di trattamento provvisorio di quiescenza con introito al cap. 563 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci futuri;

trattamento provvisorio di quiescenza al personale con imputazione al cap. 4013 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci futuri.

Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, sono introdotte, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978, le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata:

cap. 318 (titolo III, cat. IV, di nuova istituzione), denominato « recupero da enti previdenziali diversi di contributi riguardanti pensioni a diretto carico della Regione », con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

Stato di previsione della spesa:

cap. 78 (titolo I, sez. I, cat. III, di nuova istituzione), denominato « corresponsione di contributi pregressi alle casse per le pensioni dei dipendenti degli enti locali », con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

Art. 10.
Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 settembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, n. 59.
Finanziamento all'Ente di sviluppo agricolo in Abruzzo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 31 del 20 settembre 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1977, l'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, è autorizzato a contrarre uno o più mutui con ammortamento decennale nei limiti complessivi della somma annua per il loro ammortamento di lire 3.000 milioni.

Art. 2.

Al ripianamento dei mutui l'ente di sviluppo provvederà con le somme di ammontare corrispondenti alle rate di ammortamento, che la Regione gli erogherà — iscrivendole nel proprio bilancio per tutta la durata dell'ammortamento — in tempo utile per il rispetto delle scadenze contrattuali.

I mutui saranno stipulati dall'ente su approvazione da parte della giunta regionale della relativa deliberazione, con allegato lo schema di contratto e del piano di ammortamento; con lo stesso provvedimento di approvazione la giunta regionale, per ogni operazione di mutuo, assumerà a carico del bilancio regionale, ai sensi del precedente comma, l'impegno di erogazione all'ente alle singole scadenze delle somme corrispondenti alle rate di ammortamento, con obbligo per l'ente di destinarle esclusivamente a tale scopo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 3.000 milioni per ciascun esercizio e per dieci anni consecutivi a partire dall'anno 1978 — inizio dell'ammortamento dei mutui — si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1978.

La partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio 1978, è soppressa.

Le conseguenti variazioni al bilancio 1978, sono introdotte a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Gli stanziamenti relativi agli anni 1979 e seguenti saranno iscritti nei pertinenti bilanci pluriennali ed annuali a venire.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 settembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, n. 60.

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per le ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana, con sede in Lanciano.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 31 del 20 settembre 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La garanzia fidejussoria in favore della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino autorizzata con la legge regionale 10 gennaio 1978, n. 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1978, secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 settembre 1978

RICCIUTI

(9163)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783440)